

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2026-1596 del 25/03/2026
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), PER USO AGRICOLO - CORSO D'ACQUA: TORRENTE RIGLIO - RICHIEDENTE: IMPRESA INDIVIDUALE MOLINARI GIORGIO - PRATICA: 36694/2024 - PROCEDIMENTO: PC17T0006
Proposta	n. PDET-AMB-2026-1717 del 25/03/2026
Struttura adottante	Area Demanio Idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno venticinque MARZO 2026 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Area Demanio Idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II – RINNOVO CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE IN COMUNE DI SAN GIORGIO PIACENTINO (PC), PER USO AGRICOLO – CORSO D'ACQUA: TORRENTE RIGLIO – RICHIEDENTE: IMPRESA INDIVIDUALE MOLINARI GIORGIO – PRATICA: 36694/2024 – PROCEDIMENTO: PC17T0006.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;

- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”.*
Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021;
- la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale,* la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*
- la D.D.G. n. 14/2026 del 13/02/2026 *Direzione Amministrativa. Modifica dell’assegnazione organizzativa di alcuni incarichi di funzione a seguito della revisione dell’Assetto organizzativo generale e analitico dell’Agenzia;*

RICHIAMATA la determinazione n. DET-AMB-2018-654 del 07/02/2018 con la quale è stata rilasciata 31/12/2024 all’Azienda Agricola Molinari Giorgio (P.I.V.A.: 01318050331), la concessione relativa all’occupazione di un’area del demanio idrico di circa 00.37.80 Ha di superficie del Torrente Riglio nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ad uso coltivazione agricola, individuata al N.C.T. del suddetto Comune al fronte delle particelle 76, 77, 78 del foglio 37;

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 30/10/2024 e registrata al PG/2024/197567 del 31/10/2024 con cui l’Impresa Individuale Molinari Giorgio (P.I.V.A.: 01318050331), con sede legale nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC), ha presentato domanda di rinnovo di concessione relativa all’occupazione alla medesima area demaniale assentita con precedente determina Arpae

n.DET-AMB-2018-654 del 07/02/2018;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è provveduto a meglio quantificare la superficie dell'area demaniale oggetto della richiesta di concessione sopra descritta in 00.40.20. Ha e che, pertanto si provvede, con il presente atto ad aggiornare la superficie delle aree demaniali oggetto della concessione di cui trattasi;

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 370 del 04/12/2024 senza che nei 30 (trenta) giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

VERIFICATO che la concessione non è ubicata all'interno del Sistema regionale delle aree protette e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 "Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)";

PRESO ATTO del parere favorevole espresso dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile (nota PG/2025/207387 del 21/11/2025), che ha dettato le prescrizioni che vengono allegate al disciplinare, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO CHE :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- risulta in regola con quanto dovuto per le annualità pregresse;
- è stata versata la somma pari a euro 6,07 in data 10/03/2026 relativa all'integrazione del deposito cauzionale di € 250,00 già versato in data 30/01/2018 in relazione alla precedente concessione;

DATO ATTO che:

- in data 25/11/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 25/11/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/20

RITENUTO pertanto sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rinnovare all'Azienda Agricola Molinari Giorgio (P.I.V.A.: 01318050331), la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Torrente Riglio, di circa 00.40.20. Ha di superficie in Località La Fornace, in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), catastalmente identificata al N.C.T. del suddetto Comune al foglio 37, fronte particelle 76, 77 e 78, per uso agricolo codice pratica PC17T0006;
2. di stabilire che la durata della concessione è di anni 6 a partire dalla data di adozione del presente provvedimento;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 11/03/2026 (PG/2026/0045928 del 12/03/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 256,07 euro;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 256,07 euro;

6. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s. m.i.;
8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;
9. di dare atto che la Responsabile del procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Polo Specialistico Suoli Ovest;
10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA
DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata all'Impresa Individuale Molinari Giorgio (P.I.V.A. 01318050331), ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14 aprile 2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC17T0006.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 00.40.20 Ha di superficie, per uso agricolo, ubicata in Comune di San Giorgio Piacentino (PC), in Località La Fornace, sponda sinistra del Torrente Riglio, censita al N.C.T. del succitato Comune al foglio 37 fronte mappali 76, 77 e 78, come da elaborato planimetrico allegato.

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora il Concessionario non sia più interessato o non intenda richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione è tenuto a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - - il mancato pagamento di 2 (due) annualità di canone,
 - - la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla

base di delibera di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.

3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto, calcolato per l'anno 2026 ammonta a € **256,07**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **256,07**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale del Concessionario, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico del Concessionario medesimo.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del Concessionario.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, il Concessionario dovrà inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora il Concessionario intendesse recedere dalla titolarità della concessione a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa presentazione e valutazione di apposita istanza sottoscritta dal Concessionario e dall'aspirante al subentro che illustri nel dettaglio le motivazioni della richiesta. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla

concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Il Concessionario è custode dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dal Concessionario e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico del Concessionario tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratti di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico del Concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dal Concessionario per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo al Concessionario di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla "Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza

Territoriale e Protezione Civile - Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 207387 del 21/11/2025 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale.

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Planimetria



SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

IL DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

CRISTIAN FERRARINI

Alla c.a.

ARPAE - SAC Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.it

[Rif. pratica 36694/2024]

[Rif. procedimento PC17T0006]

[Cat. D.1.3 D.G.R. 714/2022]

Riscontro al prot. ARSTPC n. 78620 del 12/11/2024

Oggetto: L.R. n. 7/2004 - DEMANIO IDRICO SUOLI - Pratica 36694/2024 - Procedimento PC17T0006 - Richiesta di rinnovo concessione per occupazione di area demaniale in Comune di San Giorgio P.no (PC), per uso agricolo - Richiedente: Molinari Giorgio I.I. - Richiesta NULLA OSTA IDRAULICO - *Nulla osta idraulico ex art. 93 T.U. R.D. 523/1904.*

Premesso che:













- la L.R. 13/2015 di "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" ha stabilito, all'art. 16, che le funzioni, in particolare, di concessione relative all'utilizzo del demanio idrico debbano essere poste in capo ad ARPAE mentre, all'art. 19 comma 5, affida alla Scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico in endoprocedimento per i tratti di competenza, ai sensi del T.U. R.D. 523/1904, sulle opere idrauliche e successive modifiche e integrazioni ovvero il ruolo di Autorità idraulica competente sul territorio di propria competenza preposta, altresì, al rilascio di autorizzazione idraulica ed all'accesso in alveo per le casistiche ricomprese alla lettera A dell'allegato parte integrante della D.G.R. 714/2022 recante le "DIRETTIVE PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL COORDINAMENTO DEI PROCEDIMENTI RELATIVI ALL'UTILIZZO DEL DEMANIO IDRICO", ai sensi dell'art. 15, comma 11, della Legge Regionale n. 13/2015;
- con atto di concessione Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-654 del 07/02/2018 l'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza rilasciava in concessione d'uso i terreni demaniali in argomento al Concessionario Azienda Agricola Molinari Giorgio;
- la nota di ARPAE SAC di Piacenza, acquisita al protocollo dello Scrivente Ufficio Territoriale (nel seguito, UT) al n. 78620 in data 12/11/2024, è concernente la richiesta d'utilizzo di terreni demaniali, avanzata dall'Impresa Individuale Molinari Giorgio (nel seguito, *Richiedente*), con rinnovo di concessione senza modifiche per occupazione [cat. D.1.3 D.G.R. 714/2022], per uso agricolo, ubicati nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC), torrente Riglio, identificati catastalmente al fronte dei mappali 76-77-78, foglio 37 del N.C.T. del Comune di San Giorgio Piacentino (PC) di superficie complessiva di circa 4.020 m² - secondo

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 650.20						Fasc. 2024	65	59

quanto accertato dall'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza - e non di 3.780 m² come invece indicato nel succitato atto della concessione chiesta in rinnovo.

Vista la documentazione allegata all'istanza:

-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 1 - TestoEmail
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 2 - Richiesta_pareri_molinari_PC17T0006
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 3 - 2_atto_det_amb_654_del_2018
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 4 - 2_image002
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 5 - 3_image003
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 6 - 6_foto_1
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 7 - 5_foto_2
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 8 - 8_testoemail_7522504
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 9 - 7_pagopa_procedimento_pc17t0006_molinari_giorgio
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 10 - 0_PG20241975671433404681852659752_timbrato
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 11 - 4_image004
-  Prot_12-11-2024_0078620_E - Allegato N° 12 - 1_image001
- Prot_12-11-2024_0078620_E - File primario - Richiesta_pareri_molinari_PC17T0006_firmato.pdf

dalla quale risulta che le aree oggetto di concessione - all'attualità, già lavorate meccanicamente - saranno utilizzate, senza realizzazione di opere, ai soli fini agricoli e, più precisamente, per la coltivazione agricola su complessivi 4.020 m² circa.

Considerato che:

- l'uso dichiarato per il fronte mappali non è di pregiudizio - di per sé - al buon deflusso delle acque del torrente Riglio, fatti salvi suoi possibili disalveamenti non prevedibili all'interno della sua fascia naturale di mobilità;
- l'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza riconduce la richiesta alla categoria D.1.3 "istanza di rinnovo senza modifiche";
- ai sensi del disposto dell'art. 942 del Codice Civile "*i terreni abbandonati dalle acque correnti, che insensibilmente si ritirano da una delle rive portandosi sull'altra, appartengono al demanio pubblico, senza che il confinante della riva opposta possa reclamare il terreno perduto*";
- sono da intendersi confermate le prescrizioni idrauliche parti integranti e sostanziali dell'atto di concessione D.D. n. DET-AMB-2018-654 del 07/02/2018, vale a dire:

ART.8 PRESCRIZIONI DI ORDINE IDRAULICO espresse con nota assunta al prot. ARPAE n° 7062 in data 14/06/2017:

- 1) sull'area chiesta in uso non potranno essere collocate strutture di alcun genere, ancorchè di carattere precario arredi o qualunque altra cosa che possa risultare non allontanabile durante eventuali esondazioni del corso d'acqua;
- 2) qualora esigenze di lavori in corso o cause di utilità pubblica lo richiedano, lo scrivente (Servizio Area Affluenti Po) si riserva il diritto di occupare il terreno dato in concessione.

Tutto ciò premesso, visto e considerato, Questo Ufficio Territoriale, in qualità di Autorità idraulica territorialmente competente e per le sole finalità idrauliche, rilascia **nulla osta idraulico** ai sensi dell'art. 93 del T.U. R.D. 523/1904 relativamente alla richiesta d'utilizzo di terreni demaniali, avanzata dall'Impresa Individuale Molinari Giorgio (nel seguito, *Richiedente*), con rinnovo di concessione senza modifiche per occupazione [cat. D.1.3 D.G.R. 714/2022], per uso agricolo, ubicati nel Comune di San Giorgio Piacentino (PC), torrente Riglio, identificati catastalmente al fronte dei mappali 76-77-78, foglio 37 del N.C.T. del Comune di San Giorgio Piacentino (PC) di superficie complessiva di circa 4.020 m² - secondo quanto accertato dall'Ufficio SAC ARPAE di Piacenza - e non di 3.780 m² come invece indicato nel succitato atto della concessione chiesta in rinnovo, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- sulle aree demaniali concesse è fatto divieto di collocare strutture di qualsiasi tipologia, siano esse permanenti o temporanee, strutture amovibili, arredi ed altri oggetti di qualunque natura al fine di evitare che possano costituire impedimento al libero deflusso delle acque del torrente Riglio ed al suo regolare regime idraulico in occasione di eventi di piena anche improvvisi e non prevedibili;
- sulle aree demaniali concesse è fatto divieto di collocare qualunque tipo di recinzione perimetrale;
- all'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica mediante riporto o asportazione di materiale di qualsiasi natura e consistenza;
- gli usi concessi non devono né aumentare la suscettibilità all'erosione dei suoli né impedire la normale divagazione del corso d'acqua, senza che ciò determini né un obbligo d'intervento da parte dell'Autorità idraulica né titolo per il *Richiedente* ai fini della riconduzione delle acque all'interno della forma fluviale precedente;
- si richiamano i divieti di art. 96 lett. f) del T.U. R.D. 523/1904, in forza del quale, per il caso generale, vale quanto segue:
 - o il terreno demaniale, in assenza di particolari condizioni di criticità, può essere utilizzato a partire dalla distanza di metri 4 dal ciglio superiore di sponda attuale essendo chiaro che, in caso di progressiva erosione di sponda da parte delle acque di piena che si verificheranno durante la durata della concessione, il *Richiedente* dovrà conseguentemente arretrare le coltivazioni così da assicurare il rispetto della distanza di 4 metri;
 - o sull'intera area concessa - con particolare riferimento all'area di rispetto di metri 10 a partire dal ciglio superiore variabile di sponda - è vietata la posa o la costruzione di qualunque

- genere di *opera* compresi qualsiasi manufatto, struttura, arredo, recinzioni e/o magazzini/ricoveri anche a carattere provvisorio o amovibile;
- l'area demaniale dovrà essere tenuta pulita e sgombra da ramaglie, legname, detriti, scarichi o depositi di qualunque natura e consistenza;
 - per il caso di specie, tuttavia, in relazione allo stato d'erosione e morfologico delle sponde nel tratto in argomento di torrente Riglio, è vietata qualsiasi coltivazione - ancorché non permanente - ed utilizzazione agricola in genere delle aree concesse entro la fascia di metri **10** (dieci) dal ciglio superiore variabile di sponda del torrente Riglio al fine di assicurare una fascia di mobilità del corso d'acqua in considerazione di sue possibili divagazioni o disalveamenti in genere;
 - il *Richiedente* è costituito custode dei beni concessi per tutta la durata della concessione, custodia che implica il divieto a qualunque altra forma di utilizzo dei beni concessi e da parte di soggetti diversi dal *Richiedente* e/o suoi aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione;
 - il *Richiedente* è consapevole che l'area in questione ricade in fascia ad elevato rischio idraulico e che l'utilizzo di tali zone espone potenzialmente a danni discendenti da un possibile evento meteorologico avverso. Pertanto, il presente nulla osta idraulico non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica e competerà unicamente al *Richiedente* adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione in sicurezza dell'area concessa. È a totale responsabilità, carico e spese del *Richiedente* ogni misura indispensabile e necessaria alla tutela dell'incolumità propria ed altrui in relazione dell'attività oggetto di nulla osta idraulico;
 - ogni lavorazione nelle aree concesse dovrà essere immediatamente sospesa in concomitanza di un qualunque codice di allerta - giallo, arancione, rosso - associato alle previsioni meteorologiche ed idrologiche diramate, a cadenza giornaliera, attraverso i bollettini meteorologici rilasciati dagli organi preposti e consultabili sul sito della Regione Emilia-Romagna nel portale istituzionale denominato "Allerta Meteo Emilia-Romagna" (<https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it>);
 - la sicurezza dei luoghi - nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dalla fruizione dell'area - è a totale carico del *Richiedente* e, a tal proposito, Questo Ufficio Territoriale non entra nel merito delle modalità che vorrà mettere in atto per assicurarla;
 - la responsabilità circa l'eventuale collocazione sulle aree concesse di strutture seppure a carattere precario, attrezzature agricole, serre o qualunque altro oggetto, anche in stato temporaneo, è a totale carico del *Richiedente* così come lo stesso è reso responsabile in solido riguardo a qualunque evento conseguente al trasporto da parte della corrente degli oggetti succitati che dovessero inficiare sul corretto regime idraulico e sul buon deflusso delle acque del torrente Riglio anche in conseguenza a sue possibili divagazioni o disalveamenti in genere;
 - sarà comunque ad esclusivo e totale carico del *Richiedente* il risarcimento di tutti danni che, in dipendenza della concessione rilasciata, venissero arrecati a proprietà di monte e di valle, sia pubbliche sia private, opere di difesa idraulica, a persone, animali - compresa la fauna acquatica -, ambiente e cose, restando l'Autorità idraulica espressamente manlevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche di natura giudiziale;
 - qualora il *Richiedente* intenda porre in atto azioni diverse da quelle per le quali si rilascia il presente nulla osta idraulico, queste potranno eseguirsi solo previa presentazione di apposita istanza e susseguente provvedimento autorizzativo dello Scrivente UT;

- la concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione in essere risultasse incompatibile con lavori o modifiche che lo Scrivente UT dovesse apportare al tratto di torrente Riglio in argomento, al suo alveo, suoi argini o difese spondali, alle opere idrauliche in genere e relative pertinenze demaniali;
- l'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile della Regione Emilia-Romagna, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico e generale interesse, si riserva la facoltà di chiedere in qualsiasi momento la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero il *Richiedente* dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e nei tempi prescritti dalla competente Autorità idraulica.

Il *Richiedente* formalmente si obbliga, per sé e/o aventi causa a qualunque titolo, a tenere manlevata ed indenne l'Amministrazione Regionale e la Scrivente Agenzia da qualsivoglia pretesa o controversia, diretta o indiretta, che possa essere avanzata da chiunque ed in ogni momento, in conseguenza e/o dipendenza di quanto forma oggetto del presente nulla osta idraulico.

Cordiali saluti.

Arch. Cristian Ferrarini
firmato digitalmente

GM

La Responsabile

Area Demanio idrico

Donatella Eleonora Bandoli

(originale firmato digitalmente)

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.